
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod.42204 -

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 58

del 10/06/2025

OGGETTO: Convezione con l'Orto Botanico dell'UnivPM per la "Riproduzione didattica di una porzione di habitat retrodunale in località La Torre di Portonovo di Ancona"

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

CONTE Luigi	- Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vicepresidente
CICCARELLI Anna Maria	- Consigliere
CIRCELLI Giacomo	- “
DONNINELLI David	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “

Sono assenti i Consiglieri: MENGARELLI Alessandro e PAOLUCCI Mario

E con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la Convezione con l'Orto Botanico dell'UnivPM per la "Riproduzione didattica di una porzione di habitat retrodunale in località La Torre di Portonovo di Ancona, che allegata in corpo separato è parte integrate del presente deliberato.
- 2) di dare mandato al Presidente di procedere alla firma della stessa.
- 3) di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per l'attuazione della convenzione stessa.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con nota del 09/02/2023 l'Ente Parco Regionale del Conero ha inoltrato al Comune di Ancona la richiesta di messa a disposizione di terreni di proprietà comunale per esigenze connesse al progetto di realizzazione di una "Riproduzione didattica di una porzione di habitat retrodunale in località La Torre di Portonovo di Ancona";

La riproduzione didattica prevede la riqualificazione di un tratto di litorale mediante la ricostruzione di alcuni habitat costieri con l'obiettivo di recuperare le dinamiche naturali ed incrementare la biodiversità dell'area.

L'intervento prevede realizzazione di un'aiuola didattica a Portonovo per la ricostruzione di un ambiente retrodunale tipico mediterraneo con piante autoctone

L'area è identificata al foglio 150 mappale 358/parte e mappale 360/parte per una superficie catastale complessiva di mq. 135.

- alla fine della durata del comodato d'uso, presumibilmente di 2+4 anni,

- con Deliberazione della Giunta n. 202 del 26/04/2023 il Comune di Ancona ha stabilito di concedere, ai sensi degli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile e dell'art.8 della L.23/1996, in comodato d'uso all'Ente Parco Regionale del Conero,

Considerato che con deliberazione n.106/2024 è stata definita la concessione in comodato d'uso delle aree che ci consente la valorizzazione della zona in un'ottica di sensibilizzazione della popolazione e supporto per l'educazione ambientale;

Ricordato che, l'Ente Parco ha previsto €.10.000,00 nelle schede PTRAP 2022 per la realizzazione della riproduzione didattica.

Che parte di tale somma pari a €.235,45 è stata utilizzata per la definizione del comodato d'uso.

Considerato che l'ente parco e l'Orto Botanico dell'UNIVPM di Ancona hanno una collaborazione decennale e che tale collaborazione ha portato l'Ente parco alla realizzazione presso l'orto botanico della banca del germoplasma non che l'attuazione di vari interventi di recupero degli habitat del Parco.

Che pertanto l'università possiede tutte le conoscenze, informazioni nonché le capacità per la realizzazione dell'aula didattica in oggetto.

Sentita per le vie brevi la disponibilità dall'orto botanico alla realizzazione dell'aula entro e non oltre il 30 ottobre 2025 termine ultimo per la rendicontazione del finanziamento regionale.

Ciò premesso e considerato si ritiene che siano in essere le condizioni per la sottoscrizione di una convenzione di ricerca, come di seguito riportata, relativa alla realizzazione di un'aiuola didattica a Portonovo per la ricostruzione di un ambiente retrodunale tipico mediterraneo con piante autoctone.

Il Direttore

F.to Dott. Marco Zannini

CONTRATTO DI RICERCA

Tra

L'Università Politecnica delle Marche – Centro Orto Botanico di Ricerca e Servizio rappresentato dal suo Direttore Prof.ssa Simona Casavecchia domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Azienda Agraria-Orto Botanico sita in Via Brecce Bianche s.n.c. autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio Direttivo del Centro Orto Botanico n. del 16 giugno 2025

e

l'Ente Parco Regionale del Conero, C.F. 93027340426, con sede legale in Sirolo, via Peschiera 30, (di seguito, per brevità, anche indicato come "Committente"), rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore Luigi Conte domiciliato presso la sede della ente, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio Direttivo n. 58 del 10/06/2025

con la presente scrittura privata le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
 - a. "Background": indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente contratto;
 - b. "Sideground": indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso;
 - c. "Diritti di Proprietà Industriale": indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali;
 - d. "Diritti di Proprietà Intellettuale": indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale;
 - e. "Risultato": indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa.

Art. 2 – Oggetto

1. Il Committente affida al Contraente Orto Botanico, che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a realizzazione di un'aiuola didattica a Portonovo per la ricostruzione di un ambiente retrodunale tipico mediterraneo con piante autoctone.
2. Le prestazioni relative all'esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell'allegato tecnico al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale

1. Il Contraente svolgerà l'attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof.ssa Simona Casavecchia, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il la Prof.ssa Simona Casavecchia; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per il Committente: [Zannini Marco presso Ente Parco del Conero via Peschiera 30 Sirolo, tel.0719331161 e- mail direttore@parcodelconero.eu]
- per il Contraente: Centro Orto Botanico di ricerca e Servizio, Università Politecnica delle Marche, Simona Casavecchia, Via Breccie Bianche s.n.c. 60121 Ancona, tel. 0712204350 e-mail: s.casavecchia@univpm.it
PEC: azienda.agraria@pec.univpm.it

Art. 4 – Durata e rinnovo

1. Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro 5 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque non oltre il 30 ottobre 2025
2. Il presente contratto può essere rinnovato alla scadenza tramite accordo espresso delle parti, anche mediante scambio di lettera fra le parti.

Art. 5 – Impegno economico

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art.2, riconosce al contraente un corrispettivo economico onnicomprensivo di €. 9.764,55.
2. L'importo viene corrisposto in una unica rata a seguito di richieste di pagamento, emesse dal Dipartimento.
3. Gli importi devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura elettronica con modalità di pagamento pago PA.

Art. 6 – Variazione del programma di ricerca

1. Qualora durante l'esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le parti mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo scambio sopramenzionato.

Art. 7 – Collaborazioni esterne

1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno all'Università, anche mediante assegni di ricerca nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle normativa statutaria e regolamentare vigente presso l'Ateneo. In tale caso della somma prevista all'art. 5 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Ateneo per le attività conto terzi

Art. 8 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l'assistenza necessaria per condurre la ricerca.
2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
3. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
5. L'utilizzo delle attrezzature dell'altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 9 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Committente assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso la propria sede.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro di UNIVPM assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Committente ospitati nei locali dell'Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. (comma da inserire solo in caso specifico).
4. Si demanda a eventuali separati accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia

di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

5. Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Articolo 10 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze

1. Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.

2. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

4. Fermo restando quanto disposto al co. 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Articolo 11 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati

1. L'Università potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti dall'esecuzione del presente contratto a fini scientifici e didattici, ivi compresa la possibilità di farne oggetto di pubblicazione scientifica, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati di proprietà del Committente e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 14.

2. Le Parti concordano inoltre, a prescindere da quella tra esse che provvederà alla divulgazione dei risultati, di fare menzione in ogni sede - ed in particolare in occasione di pubblicazioni scientifiche - del contributo reso dall'altra Parte per pervenire a tali risultati; fermo restando che il Committente non potrà in ogni caso utilizzare il marchio dell'Università per scopi pubblicitari, ed in caso di uso dovrà comunque sussistere una autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e nel rispetto delle condizioni generali fissate dal medesimo.

Articolo 13 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

1. Il presente contratto non conferisce alle parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra parte (incluse le abbreviazioni).

2. Sono fatti salvi i diversi specifici accordi tra le parti in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto comunque delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università Politecnica delle Marche.

Articolo 14 – Riservatezza

1. Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;

c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

Art. 15 – Trattamento dei dati

1. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione del presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.
 2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti o loro delegati e collaboratori e dei partecipanti alle attività in esecuzione del presente contratto) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
 3. Le Informative complete ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR sono disponibili e potranno essere consultate: quanto all'Università, sul sito www.univpm.it/privacy quanto al Committente, sul sito: www.parcodelconero.eu
- Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e accettazione delle suddette informative.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto è previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con atto successivo al presente accordo che andrà comunque formalizzato prima del trattamento.
 4. Il Committente autorizza l'Università Politecnica delle Marche a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013 ss.mm.i..).

Art. 16 – Recesso e risoluzione

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.
 2. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
 3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
 4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
 5. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
 - c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.
- La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

Art. 17 - Clausola di legalità

1 Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettive autonomie, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

2 L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal committente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

3 Il committente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.

Art. 18 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le parti.

3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, è il Foro di Ancona.

Art. 19 – Registrazione e spese

1. Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna parte.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

3. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico del Committente (***nel caso in cui sia prevista la firma digitale***, l'originale sarà unico e l'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014).

Ancona,

PER L'UNIVERSITA' – CENTRO ORTO BOTANICO DI RICERCA E SERVIZIO

Prof.ssa Simona Casavecchia

PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Il Presidente

Cav. Uff. Luigi Conte

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 10 (Accesso ai Risultati e alle competenze), 11 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 12 (Utilizzo dei Risultati e Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale), 14 (Riservatezza), 15 (Trattamento dei dati), 16 (Recesso e risoluzione) e 18 (Legge applicabile e Controversie).

PER L'UNIVERSITA' – CENTRO ORTO BOTANICO DI RICERCA E SERVIZIO

Prof.ssa Simona Casavecchia

PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Il Presidente

Cav. Uff. Luigi Conte

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Conte

IL DIRETTORE

F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:

è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 08/09/2025

è stata comunicata: Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data, prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo

- E' divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

nella seduta del n.

lì,

Il Direttore

F.to Marco Zannini